



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Brescia, 3 gennaio 2022

**Oggetto: CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FINALMENTE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022**

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 228725/2021 del 7 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, ha disposto l'ennesima proroga, dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, dell'obbligo di effettuare la trasmissione dei corrispettivi telematici esclusivamente con il nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei registratori telematici.

Mentre fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti hanno potuto inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0), dal 1° gennaio 2022 trovano, quindi, finalmente applicazione le nuove specifiche tecniche aggiornate con il provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva modificato l'originario provvedimento n. 182017/2016, sia al fine di tener conto dell'evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.

⇨ *Le novità contenute nelle nuove specifiche*

La definitiva applicazione delle nuove specifiche tecniche determina sia un aggiornamento dell'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" (versione 7.0) quanto il *layout* del "documento commerciale".

Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell'Iva, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- l'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

In termini operativi l'aspetto più rilevante è certamente quello che permetterà ai registratori telematici di differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" (esempio tipico è rappresentato dalle cessioni di beni non consegnati o dalle prestazioni di servizi non pagate) o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.

Per tutti coloro che sono soggetti all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici, sarà pertanto opportuno aver concordato col proprio tecnico di fiducia la predisposizione delle modifiche necessarie (aggiornamento del *software*) per adeguare l'apparecchio alle nuove specifiche tecniche.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato  
un associato